Da riportare in ogni risposta: Prot. n. 0104500 - P / GEN / ASUFC Data 02/07/2024 ACCORDO AGGIUNTIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DGR 48/2024: "Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa") Anno 2024 L'anno 2024, il giorno del mese di in Udine TRA L'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", di seguito Azienda con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02985660303, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, dott. Denis Caporale, E La società "Terme del Friuli Venezia Giulia s.r.l." con sede legale a Trieste in via D. Rossetti n. 62, C.F. 01294690324 e P.IVA 03831150366, titolare della struttura sanitaria "Stabilimento termale di Arta Terme" - di seguito Struttura - sita in Arta Terme (UD), Via Nazionale n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.; **PREMESSO** che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto "Accordo" triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate" l'Amministrazione regionale approva due distinti accordi contrattuali (di

seguito Accordi regionali), uno per le Case di cura private accreditate che	
erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le	
strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di speciali-	
stica ambulatoriale;	
2. che con DGR n. 2055 del 22/12/2023 la Regione ha approvato gli	
schemi degli accordi di proroga per l'anno 2024 degli accordi triennali stipulati	
con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR	
1037/2021;	
3. che la Regione con DGR n. 48 del 19/01/2024 ha approvato in via	
definitiva le Linee per la gestione del servizio sanitario Regionale anno 2024	
ed il "Finanziamento ulteriore e aggiuntivo per recupero e riduzione liste d'at-	
tesa (conferma degli importi già assegnati nell'anno 2023 agli Enti quale fi-	
nanziamento per attività finalizzate con riferimento DGR 1037/2021)";	
4. che l'Azienda, in coerenza con le indicazioni fornite da ARCS con nota	
prot. n. 3806 del 30/01/2024, riserva le risorse di cui al suddetto "Finanzia-	
mento aggiuntivo e ulteriore per il recupero e riduzione delle liste di attesa"	
all'erogazione di prestazioni per i residenti ASUFC;	
5. che è stato sottoscritto l'Accordo annuale 2024 relativamente alla commessa ordinaria;	
6. che con decreto n. 655 del 14.06.2024 l'Azienda ha adottato lo schema	
tipo di Accordo aggiuntivo 2024 con le Case di cura e Strutture ambulatoriali	
private accreditate per l'assegnazione delle risorse di cui al "Finanziamento	
aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa".	
RICHIAMATO in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clausole con-	
trattuali presenti nell'Accordo annuale 2024.	

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il pre-	
sente Accordo aggiuntivo 2024, avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di	
prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a	
favore di assistiti ASUFC:	
Articolo 1	
Finalità dell'Accordo	
In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogatore pri-	
vato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è finalizzato al re-	
cupero e alla riduzione delle liste di attesa, con particolare riguardo ad alcune	
branche specialistiche rappresentate al successivo art. 2. Detta finalità viene	
realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di specialistica	
ambulatoriale dettagliate al successivo art. 3.	
Articolo 2	
Oggetto dell'Accordo	
1 La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei provvedi-	
La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accredita-	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3.	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono:	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico.	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono:	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico.	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico. 3. La Struttura si impegna a erogare le prestazioni individuate e a pro-	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico. 3. La Struttura si impegna a erogare le prestazioni individuate e a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico. 3. La Struttura si impegna a erogare le prestazioni individuate e a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni. Per le prestazioni di riabilitazione post operatoria la Struttura	
menti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3. 2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono: a. Riabilitazione post intervento ortopedico. 3. La Struttura si impegna a erogare le prestazioni individuate e a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni. Per le prestazioni di riabilitazione post operatoria la Struttura si impegna a rispettare i criteri definiti dall'Azienda con il documento protocol-	

con n. 0018655–P del 05/02/2024.		
Articolo 3		
Risorse assegnate		
Le risorse assegnate alla Struttura per l'erogazione delle	e prestazioni	
oggetto del presente Accordo aggiuntivo sono specificate nella so	otto riportata	
tabella:		
Tipologie di prestazioni	Importo	
Riabilitazione post-intervento ortopedico:		
codice 93.11.2 rieducazione motoria individuale in motuleso		
grave, semplice		
 codice 93.11.4 rieducazione motoria individuale in motuleso		
segmentale semplice	20.000€	
codice 93.22 training deambulatori e del passo		
codice 93.31.1 esercizio assistito in acqua (seduta individuale)		
codice 93.31.2 esercizio assistito in acqua (seduta di gruppo)		
2. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario	regionale in	
vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e successiv	ve modifiche	
ed integrazioni, al netto del ticket, fatte salve successive modifich	ne.	
Articolo 4		
Rendicontazione delle prestazioni		
1. In conformità all'Accordo regionale, le prestazioni di cui all'art	t. 3 sono og-	
getto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all'utilizzo del		
finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse ir	ndividuate al	
medesimo art. 3.		
2. La Struttura s'impegna a fornire all'Azienda apposita rendicontazione		

analitica delle prestazioni effettuate di cui all'art. 3 entro il giorno 10 del mese	
successivo alla data di erogazione.	
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda provvede a	
verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite	
nel presente Accordo aggiuntivo.	
4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno 2024 dovranno pervenire entro e non	
oltre il 15 gennaio 2025.	
Articolo 5	
Liquidazione del corrispettivo	
Non sono oggetto di remunerazione le seguenti prestazioni:	
a. quelle erogate a cittadini non residenti in ASUFC;	
b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate analiti-	
camente al precedente art. 3;	
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle ti-	
pologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano	
per valore economico le risorse attribuite;	
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità e tempistiche	
stabilite al precedente art. 4.	
L'attività di cui al presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di	
fatturazione separata con chiara evidenza della residenza dell'utente in	
ASUFC. La fattura deve riportare la seguente causale: "Finanziamento ulte-	
riore e aggiuntivo per recupero e riduzione liste d'attesa – anno 2024".	
Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.	
Articolo 6	
Decorrenza e durata	

•	Il presente Accordo aggiuntivo ha durata annuale e concerne il periodo	
	1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, producendo i suoi effetti con decorrenza	
	1° gennaio 2024.	
	2. La validità del presente Accordo aggiuntivo è condizionata alla perma-	
r	nenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.	
3	3. Il presente Accordo aggiuntivo è trasmesso in copia digitale alla Dire-	
	zione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.	
	Articolo 7	
	Modifiche contrattuali e condizione risolutiva	
	Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente Accordo	
	aggiuntivo può essere modificato o risolversi per effetto dell'entrata in vigore	
	di disposizioni di legge, statale o regionale nonché per effetto di eventuali spe-	
(cifici provvedimenti o indirizzi regionali aventi ad oggetto gli Accordi regionali.	
	Articolo 8	
	Norma di rinvio	
	Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Accordo ag-	
Ç	giuntivo si applicano in quanto compatibili le clausole contrattuali contenute	
r	nell'Accordo annuale 2024.	
	Per l'Azienda Sanitaria Per la Struttura	
	Universitaria Friuli Centrale II legale rappresentante p.t.	
	Il Direttore Generale	
l	Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti dell'art. 7.	
	Per l'Azienda Sanitaria Per la Struttura	
	Universitaria Friuli Centrale II legale rappresentante p.t.	
	Il Direttore Generale	